

Chiarimenti in ordine all'art. 23 del Regolamento Agenti sportivi CONI

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano congiuntamente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, all'esito di talune richieste pervenute dal mondo calcistico (Lega Nazionale Professionisti Serie A) e, in particolare, con riferimento all'applicazione pratica dell'istituto della domiciliazione, con la presente offrono alcuni chiarimenti su temi urgenti (stante il fatto che è in corso la campagna estiva dei trasferimenti calciatori) in ordine all'art. 23 del Regolamento Agenti sportivi CONI, ferma la possibilità di fornire in futuro eventuali altri chiarimenti si dovessero rendere necessari e/o di istituire un tavolo istituzionale di confronto ed approfondimento sull'istituto della domiciliazione nel suo complesso.

Nel dettaglio:

1. in ordine all'art. 23, comma 2, lett. b), concernente l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato, si ritiene non incompatibile con le norme regolamentari del CONI l'incasso da parte del domiciliatario, in nome e per conto del domiciliato, dei corrispettivi derivanti dal contratto di mandato, eventualmente per il tramite dell'istituto giuridico della delegazione/mandato all'incasso;
2. in tale contesto, nulla osta che:
 - i. nell'ambito del contratto di mandato e del relativo accordo di collaborazione professionale tra domiciliato e domiciliatario, fermo il rispetto della normativa fiscale vigente, le parti prevedano la fatturazione di ciascuna di esse direttamente al mandante in relazione al corrispettivo di propria spettanza;
 - ii. l'accordo di collaborazione professionale inerisca sia a un solo contratto di mandato sia a una singola prestazione del domiciliato;
3. in ordine all'art. 23, comma 2, lett. c), confermato che il domiciliatario è corresponsabile con il domiciliato delle violazioni e irregolarità commesse da quest'ultimo, si precisa che tali violazioni e irregolarità si riferiscono alla normativa legislativa e regolamentare vigente in Italia relativamente allo svolgimento della professione di agente sportivo;
4. in ordine all'art. 23, comma 3, lett. d), la locuzione "*obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato*" è volta ad esprimere come i due soggetti siano tenuti ad agire d'intesa tra di loro, pur senza la sottoscrizione di mandato congiunto che rimane una facoltà delle parti;
5. in ordine all'art. 23, comma 4, si chiarisce che, in caso di attività dell'agente sportivo domiciliato organizzata in forma societaria, le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19, comma 2, del richiamato regolamento debbono sussistere in capo al medesimo agente sportivo domiciliato iscritto nel Registro nazionale nella apposita sezione.